

***Caso n. COMP/M.6849 - ENEL GREEN POWER/ SECI
ENERGIA / POWERCROP***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 12/03/2013

***In formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento
n.32013M6849***



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.03.2013
C(2013) 1578 final

VERSIONE PUBBLICATA

CONCENTRAZIONI
PROCEDURA SEMPLIFICATA

Alle parti notificanti:

Egregio signore/Egregi signori,

**Oggetto: Caso n. COMP/M.6849 – ENEL GREEN POWER/ SECI ENERGIA/
POWERCROP
Decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio¹**

1. In data 11 febbraio 2013 è pervenuta alla Commissione Europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Con tale operazione Enel Green Power S.p.A ("EGP", Italia), controllata da Enel S.p.A., e Seci Energia S.p.A. ("Seci Energia", Italia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Powercrop S.r.l. ("Powercrop", Italia) mediante acquisto di quote. Attualmente Powercrop è controllata al 100% da Seci Energia.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - EGP: opera a livello mondiale nella produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - Seci Energia: produzione di energia da fonti rinnovabili;

¹ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 ("il regolamento sulle concentrazioni"). A decorrere dal 1° dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") ha introdotto determinati cambiamenti, quale la sostituzione del termine "Comunità" con il termine "Unione" e dell'espressione "mercato comune" con l'espressione "mercato interno". Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

- Powercrop: sviluppo, promozione e attuazione di progetti industriali nel settore dell'energia rinnovabile².
3. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione Europea è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni e del paragrafo 5, lettera a), della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio³.
 4. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione Europea ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

Per la Commissione
(firma)
Alexander ITALIANER
Direttore generale

² Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C47 del 19.02.2013, pag.26.

³ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.